



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VALENTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2009

Disposizioni in materia di ricollocazione dei disoccupati di lunga durata

ONOREVOLI SENATORI. - La Costituzione evidenzia la priorità della tutela del lavoro, con particolare riferimento alle classi economico-sociali più disagiate, e invita il legislatore a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che generano disuguaglianza tra i cittadini.

L'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante «Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993», prevede che: «A decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi (.....) i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi».

Tuttavia, l'inserimento lavorativo che la norma astrattamente persegue è di fatto ostacolato da adempimenti formali e burocratici che risultano propedeutici all'effettiva operatività della norma, e che sono individuati dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che ha vincolato l'operatività dell'articolo 8 della citata legge n. 407 del 1990.

In particolare, l'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 297 del 2002 dispone che sia riconosciuto lo stato di disoccupazione - ai fini dei benefici di cui all'articolo 8 della legge n. 407 del 1990 - solo qualora il disoccupato si presenti presso il servizio per l'impiego competente per territorio al fine del rilascio della dichiarazione di disponibilità.

Se quindi il disoccupato non si presenta al servizio per l'impiego, perde il diritto ad essere riconosciuto tale ai fini dei benefici.

Se invece il disoccupato si presenta al servizio per l'impiego tardivamente rispetto al momento in cui è iniziato il suo stato di disoccupazione, questi è riconosciuto disoccupato solo a far data dal momento della sua presentazione.

Lo stato di disoccupazione viene, quindi, fatto decorrere a prescindere dalla situazione reale di effettiva disoccupazione.

In sostanza, attualmente la condizione di disoccupato da almeno ventiquattro mesi non dà diritto essa sola a beneficiare della disciplina di cui all'articolo 8 della citata legge n. 407 del 1990. Il problema è rappresentato dal fatto che la maggior parte dei disoccupati non è a conoscenza della necessità della propria presentazione al servizio per l'impiego per il rilascio della dichiarazione di disponibilità. Ne consegue che la maggior parte dei disoccupati perde la possibilità di essere più facilmente reinserita nel mondo del lavoro a causa dell'incolpevole ignoranza della norma.

Di qui la non aderenza del precetto normativo al principio costituzionale in base al quale lo Stato dovrebbe rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e burocratico che generano disuguaglianza tra i cittadini.

È infatti noto che lo stato di disoccupazione di lunga durata è più facilmente rinvenibile in territori svantaggiati, i cui abitanti sono pertanto i principali destinatari della norma.

Appare, quindi, necessario intervenire in tale contesto con norme semplici e di facile attuazione per evitare l'aumento della povertà sociale.

Sarebbe sufficiente che lo stato di disoccupazione da almeno ventiquattro mesi - oltre che mediante la presentazione al servizio

per l'impiego - potesse essere accertato a posteriori anche dalla stessa azienda potenziale datrice di lavoro, attraverso le pregresse dichiarazioni dei redditi dei lavoratori che certificano il loro stato di disoccupazione da almeno ventiquattro mesi.

Peraltro, l'iscrizione al servizio per l'impiego da almeno ventiquattro mesi - al fine della dimostrazione dello stato di disoccupazione - nulla toglie o aggiunge ad una situazione di fatto documentalmente verificabile.

La *ratio* dell'iscrizione al servizio per l'impiego dovrebbe consistere nella verifica della condizione di disoccupazione e dell'anzianità della stessa. Tale verifica *ex ante*, se mancante, potrebbe essere facilmente sostituita da una verifica *ex post*, senza che la mancata iscrizione al servizio per l'impiego del disoccupato da almeno ventiquattro

mesi gli impedisca un accesso agevolato al mercato del lavoro.

Tale semplice soluzione potrebbe essere realizzata attraverso un'autocertificazione con cui il lavoratore attesta il proprio stato di disoccupazione, verificabile, poi, documentalmente dal nuovo potenziale datore di lavoro.

Quanto detto rende più utile ed effettiva la norma di cui all'articolo 8 della citata legge n. 407 del 1990, con conseguente riduzione del lavoro nero e della precarietà, creando maggiore interesse nel potenziale datore di lavoro ad un'assunzione regolare a tempo indeterminato.

Ciò determina, inoltre, maggiori entrate per lo Stato di natura fiscale, contributiva ed assicurativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai disoccupati di lunga durata, che non siano beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché agli inoccupati da almeno ventiquattro mesi.

Art. 2.

(Finalità)

1. Le disposizioni della presente legge sono dirette a restituire efficienza ed effettività alle norme volte ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti in stato di disoccupazione di lunga durata, a ridurre il lavoro nero e a ridurre le spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche nonché ad incrementare le garanzie per i cittadini, in applicazione degli articoli 3 e 4 della Costituzione.

2. Le disposizioni della presente legge recano le misure concernenti la semplificazione e la riduzione degli oneri burocratici, necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

Art. 3.

(Definizioni)

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) disoccupazione: la condizione del soggetto che, in seguito a perdita del posto

di lavoro o cessazione di un'attività di lavoro autonomo, sia alla ricerca di un'occupazione e che sia immediatamente disponibile allo svolgimento di una prestazione lavorativa. Lo stato di disoccupazione è riconosciuto anche al soggetto che percepisce un reddito da lavoro, riferito all'anno solare, non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione;

b) disoccupati di lunga durata: soggetti in stato di disoccupazione da almeno ventiquattro mesi;

c) inoccupazione: la condizione del soggetto che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, sia immediatamente disponibile allo svolgimento di una prestazione lavorativa;

d) giovani: soggetti fino al venticinquesimo anno di età.

Art. 4.

(Perdita dello stato di disoccupazione)

1. Si ha la perdita dello stato di disoccupazione:

a) per i lavoratori a tempo determinato, al superamento degli otto mesi di occupazione nell'anno solare;

c) per i giovani, al superamento dei quattro mesi di occupazione nell'anno solare, a condizione che sia superata la soglia di reddito escluso da imposizione;

c) per i lavoratori a tempo indeterminato, al superamento della soglia di reddito escluso da imposizione.

Art. 5.

(Sospensione dello stato di disoccupazione)

1. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani, qualora il red-

dito superi la soglia minima soggetta a imposizione.

Art. 6.

*(Modifica al decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«*I.* Lo stato di disoccupazione di lunga durata deve essere provato dalla presentazione dell'interessato presso il servizio per l'impiego competente, accompagnata da una dichiarazione dello stesso che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

I-bis. In mancanza delle formalità di cui al comma 1, il lavoratore può sostituire l'attestazione del servizio per l'impiego con un'autocertificazione che attesti il proprio stato di disoccupazione perdurante da almeno ventiquattro mesi. In questo caso, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire la documentazione comprovante la veridicità dell'autodichiarazione e, a tal fine, può richiedere le dichiarazioni dei redditi relative ai due anni solari precedenti qualora si tratti di disoccupati, ovvero una certificazione del servizio per l'impiego che attesti l'assenza di comunicazioni di assunzione per il lavoratore interessato nel medesimo periodo dei ventiquattro mesi precedenti.

I-ter. Al lavoratore disoccupato che non si trova nelle condizioni di cui al comma 1 e che rifiuta di sottoscrivere l'autocertificazione di cui al comma *1-bis* e di consegnare al datore di lavoro la documentazione da cui emerga lo stato di disoccupazione da almeno ventiquattro mesi, non si applica l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407».

Art. 7.

*(Agevolazioni al datore di lavoro
e relative sanzioni)*

1. Il datore di lavoro che proceda all'assunzione a tempo indeterminato di un disoccupato da almeno ventiquattro mesi, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 1-*bis*, e 1-*ter*, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, è ammesso ad usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, purché vi sia l'autocertificazione del lavoratore. Qualora gli istituti previdenziali accertino l'insussistenza dello stato di disoccupazione da almeno ventiquattro mesi, o comunque la non corrispondenza della situazione dichiarata dal lavoratore a quella risultante dall'accertamento, i benefici contributivi concessi al datore di lavoro sono revocati e si applica la sanzione pari al 30 per cento dei contributi non versati.

Art. 8.

(Esclusioni)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, non si applicano:

a) ai percettori di indennità di disoccupazione;

b) ai laureati, nonché ai cittadini italiani in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore;

c) ai soggetti che abbiano già rilasciato la dichiarazione di disoccupazione al servizio per l'impiego, in applicazione della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

(Decorrenza dello stato di disoccupazione)

1. Per i soggetti di cui all'articolo 8, lo stato di disoccupazione decorre dal giorno in cui è stata resa la dichiarazione di immediata disponibilità; per gli altri soggetti, lo stato di disoccupazione decorre dalla data in cui si verifica la situazione effettiva di disoccupazione, come definita dall'articolo 4.

Art. 10.

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima attuazione, le disposizioni della presente legge si applicano all'assunzione di lavoratori che si trovino in stato di disoccupazione, ovvero di inoccupazione da almeno ventiquattro mesi, alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In sede di prima attuazione della presente legge, alle assunzioni di lavoratori che si trovino in stato di disoccupazione, ovvero di inoccupazione da almeno ventiquattro mesi, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la normativa più favorevole, fatta eccezione per le ipotesi in cui la situazione del lavoratore sia stata già definita con sentenza passata in giudicato.

Art. 11.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge, nell'esercizio delle potestà loro attribuite dal rispettivo statuto.

Art. 12.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

